

A tal fine le strade vicinali sono equiparate alle strade pubbliche di interesse locale.

La distanza minima delle costruzioni dalle strade private ed interpoderali è di m. 10.

ZONA G - Le nuove costruzioni e gli ampliamenti devono rispettare la distanza minima di m. 10 dal ciglio della strada, indipendentemente dalla sua larghezza.

ZONA H - Le nuove costruzioni e gli ampliamenti devono rispettare la distanza minima di m. 10 dal ciglio della strada, indipendentemente dalla sua larghezza.

Per quanto non evidenziato o in contrasto, valgono i disposti dei cui al D.L. 30/04/1992 n°. 285, integrato con il D.L. 10/09/1993 n. 360, e D.P.R. 16/12/1992 n°. 495 integrato con D.P.R. 26/04/1993 n°. 147.

ART. 24 - STRADE PRIVATE.

Si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento Edilizio.

ART. 25 - RETTIFICA ALLINEAMENTI STRADALI.

In caso di ricostruzioni o di trasformazioni notevoli di edifici in zone di tipo A, B, D, il Sindaco può imporre, per ragioni di viabilità, la rettifica degli allineamenti stradali.

In zona A, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici di classe III, gli interessati possono proporre limitate rettifiche degli allineamenti preesistenti.



Il Segretario Comunale
Dr. GIUSEPPE ACCIARI



Il Segretario Comunale
D. GIANNINO SERRA

ART. 26 - AREE A VERDE PRIVATO.

In caso di ricostruzione o di nuova costruzione di fabbricati residenziali o produttivi, parte del terreno interessato dall'intervento deve essere destinato a verde, attraverso sistemazione a giardino o ad area attrezzata per il gioco dei bambini.

- Zone residenziali: l'area da sistemare a verde non deve essere inferiore a 1 mq ogni 10 mq di solaio lordo abitabile.
- Zone produttive: l'area da sistemare a verde non deve essere inferiore a 1 mq ogni 5 mq di superficie coperta; deve essere prevista una piantumazione ad alto fusto a barriera verso le zone residenziali e relativi servizi. Per le aree di nuovo impianto D2 le parti da mantenere a Verde Privato non deve essere inferiore a 1 mq ogni 2,5 mq di superficie coperta.
- Zone ad attività terziarie - commerciale - ricettivo: l'area da sistemare a verde non deve essere inferiore a 1 mq ogni 10 mq di solaio lordo abitabile.
- Zona ad attività turistico-ricreative: l'area da sistemare a verde non deve essere inferiore a 1 mq ogni 5 mq di solaio o pavimento lordo abitabile o agibile.

ART. 27 - AREE A PARCHEGGIO PRIVATO.

Nelle nuove costruzioni, ampliamenti, sopralzi, o negli edifici ricostruiti o ristrutturati ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura minima non inferiore alle seguenti quantità in relazione alla destinazione d'uso:

- residenza: 1,5 mq. ogni 5 mq. di solaio lordo abitabile;
- uffici, commercio al minuto:
 - 1 mq ogni 2,5 mq di solaio lordo;
- alberghi, locande:
 - 10 mq. ogni posto letto con minimo di 1,5 mq. ogni 5 mq di solaio lordo;
- bar, ristoranti, circoli, spettacoli:
 - 2 mq. ogni 1 mq. di superficie lorda di pavimento coperto o scoperto;
- artigianato, produzione:
 - 1 mq. ogni 2,5 mq. di superficie coperta;
- commercio con autorizzazione regionale, commercio all'ingrosso:
 - 1 mq. ogni mq. di pavimento lordo;
- impianti sportivi, ricreativi e campeggi:
 - 1 mq. ogni mq. di area utilizzata.

Queste aree possono essere reperite anche fuori dal perimetro di zona in cui avviene l'intervento, purchè, ne siano attigue e siano agevolmente accessibili.

ART. 28 - FASCE E ZONE DI RISPETTO.

VERDE PRIVATO VINCOLATO.

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI.

Le fasce e zone di rispetto sul territorio del consorzio intercomunale sono previste e dimensionate ai sensi degli artt. 27 e 29 Legge Regionale 5/12/77 n. 56. La mancata indicazione cartografica non determina assenza di fascia o di zona di rispetto quando ne sia evidente la necessità o ne sia decretata in altro modo l'esistenza.



Il Segretario Comunale
Dr. GIUSEPPE BRERA



Le fasce di rispetto nei nastri ed incroci stradali, all'esterno delle zone che il P.R.G.I. destina agli insediamenti residenziali o produttivi, corrispondono a quelle prescritte dal D.M. 1/4/68 n. 1404 e dal DPR 495/92.

Nelle aree di espansione la distanza tra gli edifici ed il ciglio delle strade è disciplinato dal precedente art. 25.

Le zone di rispetto dei cimiteri hanno profondità di m 150 dalla recinzione degli stessi; nei vertici dei cimiteri la zona è perimetrata con curva circolare di raggio m 150. Eventuali motivate riduzioni saranno applicate nel rispetto della Circ.P.R.P. 09/12/87 n.16/URE.

Nelle precedenti fasce e zone non sono ammesse nuove costruzioni n, ampliamenti. Sono ammesse, in conformità all'art. 27 L.R. 56/'77, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione degli edifici esistenti, la realizzazione di parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici anche attrezzati, coltivazioni agricole, colture arboree, impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia nonché, attrezzature di rete per erogazione di pubblici servizi.

Negli edifici rurali localizzati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono consentiti gli ampliamenti di cui al penultimo comma dell'art. 27 L.R. n°. 56/'77.

Possono essere ammesse anche recinzioni fisse a condizione che abbiano zoccolatura piena alta non oltre cm 20 dal piano strada e soprastante griglia trasparente con altezza massima di m. 1,50.

Lungo le sponde del Sesia, del canale Cavour e del canale Alto Diramatore sono stabilite delle fasce di rispetto nelle quali è vietata ogni nuova edificazione o ampliamento o ristrutturazione di edifici esistenti. Sono unicamente ammesse:

Il Segretario Comunale
DI GIANFRANCO BIRERA

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento di edifici esistenti, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazione e sistemazione a verde, coltivazioni agricole, parcheggi pubblici, recinzioni, impianti per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché, attrezzature di rete per erogazione di pubblici servizi.



La profondità delle citate fasce di rispetto dal piede degli argini o dalle sponde è stabilita in m. 100 per il Sesia e m 25 per gli altri corsi.

Le zone a vincolo idrogeologico sono soggette alle prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 5/12/1977 n°. 56.

In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni del D.M. 11/03/88 e della Relazione Geologico-Tecnica allegata al P.R.G.I.

Ai seguenti impianti per opere di urbanizzazione, realizzati in zona agricola, si applicano fasce di rispetto nelle seguenti misure :

- impianti di depurazione acque di rifiuto : m. 100;
- discariche di inerti : m. 25.

- VERDE PRIVATO VINCOLATO

Alcune aree adiacenti o interne all'abitato, che sono attualmente destinate a colture o a giardino, e per le quali il Piano non prevede alcun utilizzo urbano, sono individuate in planimetria sotto specifico simbolo, in funzione della salvaguardia di un loro futuro utilizzo urbano privato o pubblico.

Ai fini della loro utilizzazione immediata esse sono sottoposte alla normativa per le Fasce e Zone di rispetto.

E' comunque consentita la costruzione di bassi fabbricati di dimensione massima di mq 10 (vedi art. 20) ad esclusivo uso di ricovero di attrezzi agricoli, rispettando l'indice di copertura e le distanze da strada e da confini.

Il Segretario Comunale
Dr. GIANFRANCESCO BERRA

- IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

In base al 3° comma, art. 27, L.R. 56/77 è ammessa, a titolo precario e previa convenzione deliberata dal Consiglio Comunale competente, la costruzione di impianti di distribuzione di carburante, i quali potranno comprendere anche attività accessorie quali impianti per il lavaggio di automezzi, piccole officine di riparazione.

Essi dovranno rispettare le distanze dai confini ed il rapporto di copertura di 0.25 mq/mq.

N.B. Per quanto non espresso si fa riferimento all'articolato del Regolamento Edilizio.



Il Segretario Comunale
Dr. GIANFRANCO BERRA

ART. 29 - EDIFICI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI ESISTENTI IN
ZONE RESIDENZIALI "A" e "B".

(stralciato : D.G.R. 20/06/1994 n. 65-35835)

ART. 30 - EDIFICI RURALI ESISTENTI IN ZONE RESIDENZIALI.

Negli edifici rurali esistenti nelle zone residenziali di P.R.G.I., pur auspicandone il graduale trasferimento in zona E (agricola) sono consentiti i seguenti interventi in concessione onerosa:

ZONA A : manutenzione ordinaria per tutti gli edifici; quando le specifiche destinazioni di uso non contrastino con i regolamenti di igiene, sono consentiti anche la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento, il consolidamento.

ZONA B : a) potranno essere autorizzati tutti gli interventi possibili in zona A; potranno inoltre essere autorizzati interventi di recupero di strutture

esistenti anche non agricole, se finalizzati all'immagazzinamento e alla commercializzazione dei prodotti agricoli da avviare al consumo ed al ricovero degli attrezzi, a condizione che tali interventi siano compresi in un progetto organico di ristrutturazione generale dell'azienda allegato alla richiesta di concessione;

b) nelle aziende agricole individuate, entro la zona B, sulla cartografia in scala 1: 2.000, ritenute particolarmente importanti ed il cui trasferimento non è attualmente prevedibile, può inoltre essere consentita la ricostruzione e la nuova edificazione di edifici atti solo al ricovero di attrezzi e di silos (non nocivi n, molesti) alle seguenti condizioni:

- la richiesta di concessione deve essere accompagnata da un progetto organico di ristrutturazione generale dell'azienda;
- l'indice di copertura massimo è di 1/3 mq/mq riferito all'intero fondo su cui i fabbricati insistono comprendendo nel conteggio tutti i fabbricati esistenti;
- l'indice di densità fondiaria è riferito solo agli edifici non agricoli;
- l'altezza massima dei nuovi edifici è quella degli edifici circostanti appartenenti all'azienda, entro il limite assoluto di m10,50;
- valgono tutte le altre norme di zona non modificate dalle prescrizioni sopra scritte;
- la richiesta di concessione ed il progetto di ristrutturazione generale, dopo l'esame in C.E. dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale; il Sindaco rilascerà la concessione conformemente alla decisione del C.C.
- il titolare della concessione dovrà presentare atto notarile di impegno al mantenimento della destinazione ad uso agricolo



Il Segretario Comunale
PIR. GIANNI ANTONIO

dell'intero immobile fino a diversa indicazione di un nuovo strumento urbanistico.



**ART. 31 - NUCLEI FRAZIONALI E CASE SPARSE ESISTENTI IN ZONA
AGRICOLA.**

I nuclei e gli edifici a carattere residenziale esistenti in aree agricole sono confermati nella loro destinazione.

Gli edifici o complessi agricoli abbandonati possono essere destinati a residenza o attività compatibile con la residenza.

Sono ammessi i seguenti interventi, nel rispetto dei parametri ed indici di zona :

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento fino a comprendere come residenza il corpo di fabbrica principale, escluse eventuali tettoie aperte o fabbricati staccati, silos e in genere volumi non consolidati e/o non idonei igienicamente;
- ampliamento del 20% di edifici unifamigliari con superficie utile inferiore a mq 125, fino a raggiungere il massimo di superficie utile complessiva di 125 mq

E' altresì consentita la ricostruzione nei limiti di cubatura residenziale preesistente, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e formali tipiche del territorio.

Il mutamento di destinazione da uso agricolo ad altri usi è soggetto al pagamento dei contributi di cui all'art. 3, L. 10/77.

Il Segretario Comunale
Dr. GIANNI ANCOLETTA



E' consentita la costruzione di bassi fabbricati entro i limiti dell'indice di copertura.

ART. 32 - ACCESSI VEICOLARI.

Gli accessi alle strade statali e provinciali seguono le norme dell'art. 28 della L.R. n°. 56. Ogni edificio residenziale ed ogni complesso produttivo devono avere un'accesso veicolare alla proprietà di sezione utile non inferiore rispettivamente a m 3 ed a m 5 che colleghi la proprietà stessa alla strada di pubblico passaggio che la serve.

L'innesto di tali accessi con la rete stradale deve avere una larghezza e profondità adeguate a consentire agevole scorrimento del traffico, comunque non superiori in larghezza a m. 6 o m. 10 rispettivamente per la residenza e per la produzione.

Non sono consentiti altri accessi veicolari da strada aperta al pubblico passaggio. Altri accessi consentiti possono avere solo destinazione pedonale ed in tal caso non possono avere sezioni superiori a m. 2 o m. 3 rispettivamente per la residenza e per la produzione.

Gli accessi veicolari alle autorimesse sia pubbliche che private non possono avvenire da strada di pubblico passaggio, bensì da terreno privato che consenta la manovra degli automezzi serviti, salvo accertata impossibilità di applicare questa soluzione.

I cancelli posti sugli accessi veicolari devono essere arretrati di almeno m. 5 o m. 10 dal filo stradale rispettivamente per la residenza e per la produzione.

In Centro Storico saranno consentiti minori arretramenti quando ciò sia richiesto dalle preesistenze e dalla limitata profondità della proprietà

ART. 33 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.

Il Segretario Comunale
Dr. GIANFRANCO BEREA

Il Comune dotandosi, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n°. 52/2000, del "*Piano di classificazione acustica*" a cui si rimanda, persegue il principio di garantire, in ogni porzione del territorio i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in essa svolte.

A seguito dell'adozione del "*Piano di classificazione acustica*", i soggetti interessati dovranno presentare, unitamente alla domanda di autorizzazione, concessione o della denuncia di inizio attività, la documentazione previsionale di impatto acustico o la valutazione del clima acustico, elaborate rispettivamente ai sensi degli art. 10 e 11 della L.R. 52/2000.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/2000, i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi.

Eventuali deroghe per cantieri, manifestazioni ed attività di cui all'art. 9 della L.R. n°. 52/2000 possono essere rilasciate dal comune indicando i limiti temporali delle stesse oltreché eventuali prescrizioni per ridurre al minimo il disturbo arrecato"



Il Segretario Comunale
Dr. GIANNI ANTONIO BERERA

TABELLA PARAMETRICA A



ZONA "A" (ART. 11)

- INTERVENTI:** - elencati all'art. 11
Sono possibili sia in concessione singola che in P.d.R.
- INDICE DI COPERTURA:** - stato attuale;
- max. 0,7 mq/mq in caso di costruzione di tettoie;
- DENSITA' FONDIARIA:** - stato attuale;
- DISTANZE:** - stato attuale;
- Codice Civile in caso di sopralzi, di trasformazione a residenza di casseri aperti, di ristrutturazione urbanistica;
- ALTEZZA:** - stato attuale;
- sopralzi :
* in cortina, H edificio adiacente
* max. 1,50 m.
- ristrutturazione urbanistica :
* H edifici circostanti;
- massimo assoluto m. 10,50.
- VERDE PRIVATO:** - in caso di ricostruzione:
mq 1 ogni 10 mq solaio lordo.
- PARCHEGGIO PRIVATO:** - in caso di ricostruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti:
1,5 mq. ogni 5 mq. di solaio lordo salvo maggiori vincoli posti dall'art. 27.
- CORTINA CONTINUA:** - la distanza minima dal ciglio stradale può non essere rispettata Per la formazione di cortina continua negli allineamenti preesistenti.

Il Segretario Comunale
DR. GIANFRANCO BERGA

TABELLA PARAMETRICA B



ZONA "B" (ART. 12)

- INTERVENTI:** - elencati all'art. 12
Sono possibili sia in concessione singola che in P.d.R.
- INDICE DI COPERTURA:** - 0,5 mq/mq
- DENSITA' FONDIARIA:** - 0,75 mq/mq
- in caso di demolizioni e ricostruzioni, max. 1 mq/mq
- DISTANZE:**
- dai confini: $\geq 1/2 H$, minimo m. 5
 - bassi fabbricati: a confine
 - dagli edifici: minimo 10 m.
 - tra pareti di uno stesso edificio, di cui una finestrata: minimo m. 10
 - dal ciglio stradale:
 - m. 5 per strade fino a m. 7
 - m. 7,5 per strade da 7 a 15 m.
- ALTEZZA:**
- quella degli edifici preesistenti, come massimo
 - per ampliamenti e sopralzi non può superare l'altezza dell'edificio adiacente, con massimo di m. 10,50;
- VERDE PRIVATO:** - in caso di ricostruzione o di ampliamento:
mq. 1 ogni 10 mq. di solaio lordo
- PARCHEGGIO PRIVATO:** - in caso di ampliamenti, ricostruzioni, ristrutturazioni :
mq. 1,5 ogni 5 mq. di solaio lordo, salvo maggiori vincoli posti dall'art. 27
- CORTINA CONTINUA:** - la distanza minima dal ciglio stradale può non essere rispettata per la formazione di cortina continua sugli allineamenti preesistenti.

Il Segretario Comunale
Dr. GIACINTO BERERA

TABELLA PARAMETRICA C1



ZONA "C1" (ART. 13)

INTERVENTI:	- nuova edificazione in concessione singola
INDICE DI COPERTURA:	- 0,3 mq/mq
DENSITÀ FONFIARIA:	- 0,3 mq./mq.
DISTANZE:	- dai confini: $\geq 1/2 H$, minimo 5 m. - bassi fabbricati: a confine - dagli edifici: minimo 10 m. - tra pareti di uno stesso edificio, di cui una finestrata: minimo m. 10 - dal ciglio stradale: m. 5 per strade fino a 7 m. m. 7,5 per strade da 7 a 15 m.
ALTEZZA:	- m. 8,80 max
VERDE PRIVATO:	- mq. 1 ogni 10 mq. solaio lordo
PARCHEGGIO PRIVATO	- 1,5 mq. ogni 5 mq. di solaio lordo, salvo maggiori vincoli posti dall'art. 27

Segretario Comunale
PI. CIANFRANCESCO

TABELLA PARAMETRICA C2



ZONA "C2" (ART. 13)

INTERVENTI:	- nuova edificazione subordinata a S.U.E.
INDICE DI COPERTURA:	- 0,3 mq./mq.
DENSITA' TERRITORIALE:	- 0,4 mq./mq.
DENSITA' FONDIARIA:	- 0,5 mq./mq.
DISTANZE:	- dai confini: $\geq 1/2 H$, minimo m. 5 - bassi fabbricati: a confine - dagli edifici: $D=H$, minimo m. 10 - tra pareti di uno stesso edificio, di cui almeno una finestrata, minimo m. 10 - dal ciglio stradale: m. 5 per strade fino a 7 m. m. 7,5 per strade da 7 a 15 m.
ALTEZZE:	- m. 11,50 max
VERDE PRIVATO:	- mq. 1 ogni 10 mq. di solaio lordo.
PARCHEGGIO PRIVATO:	- 1,5 mq. ogni 5 mq. di solaio lordo, salvo maggiori vincoli posti dall'art. 27.

Il Segretario Comunale
DI GIANNINO BRESA

TABELLA PARAMETRICA D1



ZONA "D1" (ART. 14)

- INTERVENTI:** - elencati all'art. 14 sono possibili in concessione singola
- INDICE DI COPERTURA:** - 0,5 mq./mq. per gli ampliamenti e le ricostruzioni
- per gli insediamenti aventi superficie fondiaria inferiore a 2.000 mq. gli ampliamenti possono superare questo indice, ma una sola volta e nella misura limite del 30% dell'area coperta esistente, con il massimo di 200 mq.
- non vengono conteggiate le aree dei servizi sociali e tecnici fino al 10% dell'area coperta
- DISTANZE:** - dai confini: $\geq 1/2 H$, minimo 5 m.
- bassi fabbricati: a confine
- dagli edifici: minimo 10 m.
- tra pareti di uno stesso edificio, di cui una finestrata: minimo m. 10
- dal ciglio stradale: minimo 10 m.
- ALTEZZE:** - m. 8,00 max
- VERDE PRIVATO:** - in caso di ricostruzione :
mq. 1 ogni 5 mq. di superficie coperta lorda
- PARCHEGGIO PRIVATO:** - in caso di ampliamenti, ricostruzioni, ristrutturazioni:
1 mq. ogni 2,5 mq. di superficie lorda di pavimento

Il Segretario Comunale
REDAI CRANCO ENZA

TABELLA PARAMETRICA D2



ZONA "D2" (ART. 14)

- INTERVENTI:** - nuova edificazione subordinata a S.U.E.
- INDICE DI COPERTURA:**
- max 0,6 mq./mq.
 - primo insediamento: $\geq 0,1$ mq./mq.
 - non vengono conteggiate le aree dei servizi sociali e tecnici fino al 10% dell'area coperta
- DISTANZE:**
- dai confini: $\geq 1/2 H$, minimo m. 5
 - bassi fabbricati: a confine
 - dagli edifici: $D=H$, minimo 10 m.
 - tra pareti di uno stesso edificio di cui una finestrata: minimo m. 10
 - dal ciglio stradale: minimo 10 m.
- ALTEZZE:** - max 11,00 m.
- VERDE PRIVATO:** - 1 mq. ogni 2,5 mq. di superficie coperta lorda
- PARCHEGGIO PRIVATO** - 1 mq. ogni 2,5 mq. di superficie lorda di pavimento, salvo maggiori vincoli posti dall'art. 27.

Il Segretario Comunale
DI GIANNFRANCO BERRA

TABELLA PARAMETRICA D3



ZONA "D3" (ART. 14)

- INTERVENTI:** - elencati all'art. 14, sono possibili sia in concessione singola sia in S.U.E.
- INDICE DI COPERTURA:** - max 0,3 mq/mq
- non vengono conteggiate le aree dei servizi sociali e tecnici fino al 10% dell'area coperta
- DISTANZE:** - dai confini: $\geq 1/2 H$, minimo m. 5
- bassi fabbricati: a confine
- dagli edifici: $D=H$, minimo 10 m.
- tra pareti di uno stesso edificio di cui una finestrata: minimo m. 10
- dal ciglio stradale: minimo 7,5 m.
- ALTEZZE:** - max 6,5 m.
- VERDE PRIVATO:** - 1 mq. ogni 2,5 mq. di superficie coperta lorda
- PARCHEGGIO PRIVATO:** - 1 mq. ogni 2,5 mq. di superficie lorda di pavimento, salvo maggiori vincoli posti dall'art. 27.

Il Segretario Comunale
Dr. GIANFRANCO BIERA

TABELLA PARAMETRICA E



ZONA "E" (ART. 16)

INTERVENTI:	- elencati all'art. 16; in concessione singola;
INDICE DI COPERTURA:	- totale 1/3 mq./mq. - edifici per la conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione, di prodotti agricoli: 1/6 mq./mq. per un massimo comunque non superabile di mq. 500
DENSITÀ FONDIARIA:	- colture ortive: mc./mq. 0,05 - colture legnose: mc./mq. 0,03 - seminativo prato: mc./mq. 0,02
TRASFERIMENTO DI CUBATURE:	- tra lotti della stessa azienda è consentito, anche se in Comuni diversi, fino alla concorrenza di mc 1.500
DISTANZE:	- dai confini: minimo 5 m. - dagli edifici: minimo 10 m. - tra pareti di uno stesso edificio di cui una finestrata per residenza: ≥ 10 m. - dal ciglio stradale: vedi art. 4 D.M. 1/4/68 n°. 1404
ALTEZZE:	- costruzioni residenziali: m. 8,80 max - costruzioni per attività agricola: m 11,00 max
PARCHEGGIO PRIVATO:	- in caso di nuove costruzioni, ampliamenti, ricostruzioni, ristrutturazioni di edifici residenziali : 1,5 mq. ogni 5 mq. di solaio lordo

Il Segretario Comunale
Dr. GIANNINO BERBA

TABELLA PARAMETRICA F



ZONA "F" (ART. 17)

- INTERVENTI:** - elencati all'art. 17, sono possibili in concessione singola
- INDICE DI COPERTURA:** - 0,3 mq./mq.
- INDICE DI COPERTURA PER R.A.F.:** - 0,4 mq/mq
- DENSITA' FONDIARIA:** - 0,05 mq./mq.; applicata solo alla parte residenziale degli edifici, che è ammessa solo per la custodia degli impianti;
- DISTANZE:**
- dai confini: $\geq 1/2 H$, minimo m. 5
 - bassi fabbricati: a confine
 - dagli edifici: $D=H$, minimo m. 10
 - tra pareti di uno stesso edificio, di cui una finestrata: minimo m. 10
 - dal ciglio stradale:
 - m 5 per strade fino a 7m.;
 - m 7,5 per strade da 7 a 15 m.
- ALTEZZE:** - m. 11,80 max
- VERDE PRIVATO:** - mq. 1 ogni 10 mq. solaio lordo
- PARCHEGGIO A DISPOSIZIONE:** - mq. 1 ogni 2,5 mq. solaio lordo, salvo maggior vincoli posti dall'art. 27
- DEROGHE:** Sono ammesse in applicazione dell'art. 41-quater legge 17/8/1942 n. 1150 e con l'osservanza dell'art. 3 legge 21/12/1955 n. 1357, a condizione che:
- siano giustificate da una esauriente relazione;
 - non producano sui terreni vicini n, limitazione ai diritti di edificazione, n, riduzione alle possibilità di uso.

Il Segretario Comunale
Dr. GIACOMO NGONZI

TABELLA PARAMETRICA G



Il Segretario Comunale
DE GIANNINO ERERA

ZONA "G" (ART. 18)

- INTERVENTI:** - elencati all'art. 18, sono possibili previo approvazione di S.U.E.
- INDICE DI COPERTURA:** - max 0,4 mq/mq
- non vengono conteggiate le aree dei servizi sociali e tecnici fino al 10% dell'area coperta
- DISTANZE:** - dai confini: $\geq 1/2 H$, minimo m. 5
- bassi fabbricati: a confine
- dagli edifici: $D=H$, minimo 10 m.
- tra pareti di uno stesso edificio di cui una finestrata: minimo m. 10
- dal ciglio stradale: minimo 7,5 m.
- ALTEZZE:** - max 10,00 m all'estradosso ultimo solaio
- VERDE PRIVATO:** - 1 mq ogni 2,5 mq di superficie coperta lorda
- PARCHEGGIO PRIVATO:** - 1 mq ogni 2,5 mq di superficie lorda di pavimento, salvo maggiori vincoli posti dall'art. 27.
- VERDE PUBBLICO E**
PARCHEGGIO PUBBLICO: - dotazione di aree nelle misure stabilite dall'art. 21 L.R. 56/'77 s.m.i.

TABELLA PARAMETRICA H



ZONA "H" (ART. 19)

- INTERVENTI:**
- elencati all'art. 19
 - sono subordinati a S.U.E.
- INDICE DI COPERTURA:**
- 0,1 mq./mq. nel rispetto comunque di quanto previsto all'art. 19
- DENSITA' FONDIARIA:**
- 0,3 mq/mq nel rispetto comunque di quanto previsto all'art. 19
- DISTANZE:**
- dai confini: $\geq 1/2 H$, minimo m. 5
 - bassi fabbricati: a confine
 - dagli edifici: $D=H$, minimo m. 10
 - tra pareti di uno stesso edificio, di cui una finestrata: minimo m. 10
 - dal ciglio stradale: minimo m. 10
- ALTEZZE:**
- m. 7,00 max
 - libera per impianti sportivi
- VERDE PRIVATO:**
- mq. 1,5 ogni 5 mq. di solaio lordo o di pavimento
- PARCHEGGIO PRIVATO:**
- mq. 1,5 ogni 5 mq. di solaio lordo, salvo maggiori vincoli posti dall'art. 27
- AREE PER ATTREZZATURE DI USO PUBBLICO (STANDARDS):**
- reperite a cura ed onere dei richiedenti la concessione nella misura del 100 % della superficie lorda di pavimento
 - almeno il 50% di queste aree deve essere destinata a parcheggio.

Il Segretario Comunale
Dr. GIANFRANCO BERRI